



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Via G. Matteotti 154
40018 San Pietro in Casale BO
Tel. 051 66.69.511 fax 051 81.79.84
www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Gruppo Consiliare Progetto per San Pietro in Casale
Consigliere Capogruppo
Andrea Neri
a.neri@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Oggetto: Solidarietà alle famiglie omogenitoriali

Ordine del Giorno

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

l'articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 sancisce che: "Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi";

l'articolo 3, comma 1 afferma che: "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente" e che il minore ha diritto a essere tutelato a prescindere da qualunque condizione personale sua o dei suoi genitori;

la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 24, protegge il diritto del minore alla famiglia e al riconoscimento del proprio status di figlio o figlia, in particolare affermando – al comma 3 – che "ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse";

la Corte europea dei diritti dell'uomo, nel proprio parere del 10 aprile 2019 – reso su richiesta della Corte di cassazione francese – ha affermato l'esistenza, in capo agli Stati firmatari della Convenzione, dell'obbligo di riconoscere lo status di figlio nei confronti di entrambi i genitori ai minori nati a seguito del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita – ivi compresa la gestazione per altri – anche quando tali tecniche non sono consentite nell'ordinamento in cui il bambino nasce o si stabilisce assieme ai propri genitori; gli Stati membri restano liberi di scegliere attraverso quale strumento assicurare tale riconoscimento, a condizione che tali strumenti assicurino pienezza, certezza e stabilità dello status di figlio nel più breve tempo possibile;

la Corte costituzionale, con le sentenze n. 32 e 33 del 2021, ha riconosciuto l'esistenza di una lacuna dell'ordinamento italiano in relazione alla tutela delle bambine e dei bambini con genitori dello stesso sesso, invitando il legislatore a provvedere con l'avvertenza che – nel protrarsi dell'inerzia legislativa – si sarebbe in presenza di un "intollerabile" vuoto di tutela per queste bambine e questi bambini; in particolare, la Corte ha ritenuto che – pur essendo necessario un intervento legislativo per disciplinare organicamente la materia, anche assicurando l'equilibrio tra tutela dell'interesse del minore e legittimo interesse dello Stato a non incentivare il ricorso, in Italia, a talune tecniche procreative – gli strumenti di tutela alternativa attualmente riconosciuti dalla giurisprudenza e, in specie, l'adozione in casi particolari di cui all'articolo 44, lettera d) della legge 5 maggio 1983, n. 184 non siano idonei ad assicurare una tutela equivalente rispetto a quelle



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Via G. Matteotti 154
40018 San Pietro in Casale BO
Tel. 051 66.69.511 fax 051 81.79.84
www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Gruppo Consiliare Progetto per San Pietro in Casale
Consigliere Capogruppo
Andrea Neri
a.neri@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

discendenti dalla registrazione anagrafica o, comunque, dal pieno riconoscimento dello *status filiationis*;

nel caso delle famiglie omogenitoriali, infatti, l'adozione in casi particolari, pur assicurando una limitata copertura giuridica al rapporto tra il minore e il genitore non riconosciuto legalmente, non appare istituto idoneo a riconoscere la situazione familiare nella sua specificità e soprattutto non appare idoneo a tutelare la posizione del minore in caso di separazione dei genitori ovvero di morte prematura di uno di essi; anzitutto, l'adozione resta affidata all'iniziativa del genitore non riconosciuto e, in caso di inerzia di quest'ultimo, non è in alcun modo coercibile e inoltre, in caso di morte del secondo genitore prima dell'adozione, non vi è alcun modo per assicurare tutela – anche successoria – al/la minore; in secondo luogo, l'adozione è subordinata all'espressione dell'assenso da parte del genitore legalmente riconosciuto che, in caso di morte o separazione conflittuale, potrebbe mancare come in effetti in molti casi accade, rendendo impossibile la tutela del legame tra il minore e il secondo genitore; inoltre, secondo il prevalente orientamento delle Corti minorili, l'adozione in casi particolari può essere chiesta e ottenuta solo quando il minore abbia raggiunto una certa età, con ciò privando bambine e bambini, dalla nascita e nelle prime fasi della vita, della certezza giuridica del rapporto con uno dei due genitori; l'adozione in casi particolari, infine, presuppone lo svolgimento di indagini affidate a psicologi e assistenti sociali, chiamati a valutare l'idoneità dell'ambiente familiare rispetto alla tutela dell'interesse del minore e, soprattutto, la capacità genitoriale dell'adottante; tali indagini, talora molto invasive, non solo sottopongono le famiglie omogenitoriali a una grave fonte di stress e disagio, ma rendono evidente l'inadeguatezza dell'istituto adottivo a dare copertura giuridica a situazioni familiari che esistono e sono consolidate fin dal momento della nascita del minore e anzi, a ben vedere, prima ancora di essa;

la persistente assenza di efficaci strumenti di riconoscimento e tutela dello status delle bambine e dei bambini con genitori dello stesso sesso dà luogo a gravissime difficoltà di ordine pratico; nella vita quotidiana, infatti, bambine e bambini hanno due genitori dello stesso sesso, ma solo uno è riconosciuto come tale dalla legge; l'altro genitore, invisibile all'ordinamento, non ha modo di esercitare i propri doveri e le proprie responsabilità genitoriali, dagli atti più semplici – come viaggiare – a quelli più complessi e dolorosi, ad esempio in ambito sanitario;

la Suprema Corte di Cassazione ha affermato, fin dalla sentenza della prima sezione civile del 11 gennaio 2013, n. 601, che è “un mero pregiudizio quello per cui sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale”; tale conclusione è perfettamente coerente con gli studi che, ormai da decenni, indicano che l'orientamento sessuale dei genitori non rappresenta un fattore di rischio per il sano sviluppo psicologico delle bambine e dei bambini;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

la disciplina delle registrazioni anagrafiche è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; in particolare, per quel che riguarda la registrazione di bambine e bambini nate/i in Italia, all'ufficiale dello stato civile non è riconosciuta alcuna discrezionalità nella decisione di ricevere o meno dichiarazioni di nascita e/o di riconoscimento del minore, rimanendo



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Via G. Matteotti 154
40018 San Pietro in Casale BO
Tel. 051 66.69.511 fax 051 81.79.84
www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Gruppo Consiliare Progetto per San Pietro in Casale
Consigliere Capogruppo
Andrea Neri
a.neri@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

ogni valutazione di legittimità dell'atto formato e – soprattutto – ogni valutazione sostanziale attinente all'esistenza dello *status filiationis* affidata all'autorità giudiziaria; per quel che riguarda la trascrizione di atti di nascita formati all'estero, il controllo di non contrarietà dell'atto all'ordine pubblico da parte dell'ufficiale di stato civile appare limitato a profili di carattere formale, non potendosi spingere fino a una valutazione di legittimità sostanziale né, tantomeno, a un giudizio sulla sussistenza dello status per come riconosciuto nell'ordinamento di provenienza dell'atto; anche in questo caso tali valutazioni sono infatti affidate all'autorità giudiziaria, come si evince dalle pertinenti disposizioni della legge 31 maggio 1995, n. 218, recante *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*; in ogni caso, per quanto riguarda la trascrizione degli atti stranieri con due madri, l'autorità giudiziaria – sia la Corte di Cassazione sia, indirettamente, la Corte costituzionale - si è già espressa più volte proprio per escludere tale contrarietà;

il riconoscimento dei diritti dei bambini figli di coppie omogenitoriali non rappresenta alcun tentativo esplicito o implicito di modificare l'art 4 della legge 40/2004;

INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA

a effettuare le registrazioni anagrafiche necessarie ad assicurare tutela alle bambine e ai bambini con genitori dello stesso sesso.

San Pietro in Casale, 26/05/2023

Il Gruppo Consiliare Progetto per San Pietro in Casale
Claudio Pezzoli Sindaco per tutti